



Camera di Commercio  
Messina



BOZZA

REGOLAMENTO D'USO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO  
COLLETTIVO "MESSINA@TERRASICULA"

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MESSINA

## SOMMARIO

1. FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO D'AREA
  2. IL SOGGETTO TITOLARE
- ART. 1 FINALITÀ
  - ART.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
  - ART. 3 DEFINIZIONI
  - ART. 4 REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO D'AREA "MESSINA@terrasicula"
  - ART. 5 DELIMITAZIONE GEOGRAFICA
  - ART. 6 I SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'USO DEL MARCHIO
  - ART. 7 RICHIESTA E CONCESSIONE DEL MARCHIO
  - ART. 8 CARATTERISTICHE DEL MARCHIO
  - ART. 9 USO DEL MARCHIO
  - ART. 10 DIRITTI E DOVERI DELL'UTILIZZATORE
  - ART. 11 RESPONSABILITÀ NELL'USO
  - ART. 12 LE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO ED IL SISTEMA DI CONTROLLO
  - ART. 13 CONTROLLI E SANZIONI VIGILANZA SULL'USO
  - ART. 14 REVOCA
  - ART. 15 CONTRAFFAZIONI ED ALTERAZIONI DEL MARCHIO
  - ART. 16 PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE
  - ART. 17 QUOTA CONTRIBUTIVA
  - ART. 18 COSTITUZIONE GRUPPO DI ESPERTI
  - ART. 19 AZIONI DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO
  - ART. 20 IL SISTEMA INFORMATIVO PER LA TRACCIABILITÀ
  - ART. 21 TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE
  - ART. 22 PROCEDURE SEMPLIFICATE DI CONCESSIONE DEL MARCHIO
  - ART. 23 RISORSE FINANZIARIE
  - ART. 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO
  - ART. 25 CONTROVERSIE

ALLEGATI SCHEDE TECNICHE DI PRE-ADESIONE IDENTIFICATIVE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO DI PRODUZIONE.

## 1. FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO D'AREA

Istituiscono e promuovono il Marchio collettivo ".....";

- la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MESSINA;
- la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA;
- il COMUNE DI MESSINA;
- l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA.

Il Marchio può essere utilizzato liberamente solo dai Promotori che ne hanno la titolarità e a cui spetta ogni diritto di riproduzione, modificazione e diffusione dello stesso.

Il Marchio Collettivo d'Area della Camera di Commercio "*MESSINA@terrasicula*" (in seguito anche genericamente Marchio) è destinato principalmente a quei prodotti che, pur presentando elementi di forte legame con il territorio e con le sue tradizioni, non beneficiano di protezioni (quali ad es. DOP o IGP), in grado di garantire che la loro realizzazione rispecchi determinati specifici disciplinari di produzione, o che siano sottoposti ad un rigoroso sistema di controlli.

Funzione del Marchio collettivo d'area "*MESSINA@terrasicula*", in conformità all'art. 2570 c.c. è quella di garantire l'origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o servizi realizzati in un determinato ambito geografico, identificato dal Marchio stesso, nonché di contribuire al miglioramento della qualità ambientale, sociale ed economica delle risorse e dei processi produttivi dell'area.

Compito dell'Ente camerale sarà quello di assumere opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, proprio in funzione delle caratteristiche richiamate dal citato articolo 2570 c.c. e ricadenti nell'area di competenza territoriale camerale, possano rappresentare, se adeguatamente valorizzate, fonte di vantaggio competitivo per l'intero territorio.

La Camera di Commercio di Messina intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sul sistema economico.

Il Marchio Collettivo "*MESSINA@terrasicula*" nasce per soddisfare questa necessità e opera secondo precise strategie di marketing, e nel rispetto della disciplina vigente in materia, che consentano di raggiungere mercati molto più

vasti, anche internazionali, non sempre alla portata delle piccole e medie aziende.

Il Marchio collettivo "*MESSINA@terrasicula*" assolverà esclusivamente alla funzione di garantire caratteristiche qualitative di prodotti/servizi di più imprese contraddistinguendoli per la loro specifica provenienza, natura o qualità.

Si propone pertanto, tra gli obiettivi conseguibili a medio termine, di favorire gli obiettivi di profitto aziendale; diffondere la conoscenza del territorio messinese; agevolare l'attrazione turistica; attrarre potenziali investimenti esogeni con conseguenti benefici economici per tutta la comunità.

In particolare, il Marchio collettivo d'area deve essere in grado di:

- consentire ai consumatori un'immediata identificazione delle produzioni dell'area di riferimento conferendo certezza sulla loro provenienza geografica;
- aiutare gli agricoltori, le PMI e le micro - imprese del settore agroalimentare ad utilizzare un Marchio per differenziare i propri prodotti;
- consentire ai dettaglianti ed ai distributori in genere dell'area di differenziare il prodotto locale e di **diversificarsi** anche in base alla percentuale in cui il prodotto, oggetto di tutela, viene venduto, utilizzato, e somministrato;
- aiutare gli attori dell'area a migliorare processi qualitativi e d'immagine con ricadute sui prodotti finali;
- invero, come previsto dal Codice di Proprietà Industriale in attuazione della Direttiva CEE 104/89, il Marchio Collettivo non contribuisce a creare o a recare "*situazioni di ingiustificato privilegio o comunque di pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione*".

## 2. IL SOGGETTO TITOLARE

Il titolare del Marchio collettivo d'area "*MESSINA@terrasicula*" è la Camera di Commercio I.A.A. di Messina con sede in Messina Piazza Felice Cavallotti, 3 - 98122 Messina.

Il coordinamento della gestione del Marchio è affidato al Segretario Generale pro-tempore, che si avvarrà, per le specifiche attività dell'Ufficio *.....*, nel rispetto della delibera Commissariale n. 03 del 29 gennaio 2014, che fornisce gli indirizzi per procedere all'individuazione di un Marchio collettivo d'area delle produzioni agroalimentari provinciali di qualità, avvalendosi allo scopo, coerentemente alla delibera n. 26 del 26 febbraio 2009, di un Gruppo di Esperti composto da esperti del settore.

## Art. 1 Finalità

Al fine di promuovere la qualità e valorizzare la tradizione enogastronomica locale, la Camera di Commercio di Messina concede l'uso del Marchio "MESSINA@tarrassicula" ai produttori di prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica locale.

Allo scopo di garantire il raggiungimento di tale finalità e di non ostacolare la libera concorrenza sul mercato, il Marchio non si prefigge l'obiettivo di identificare l'impresa, bensì il prodotto come definito dal presente regolamento ai sensi degli articoli 3 e 4 ed ulteriori specificazioni comma 4 e 5 articolo 12, o il servizio come indicato dall'Allegato I, in osservanza a quanto previsto dall'Accordo di Nizza. Di conseguenza, l'impresa o il singolo produttore che richiede ed ottiene l'uso del Marchio lo utilizzerà solo per contraddistinguere determinati prodotti/servizi o metodi di produzione, come indicati dal presente regolamento.

I produttori potranno richiedere l'uso del Marchio per un solo prodotto come per tutti i prodotti realizzati secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

I produttori o commercianti si impegneranno, pertanto, ad apporre il logo identificativo del Marchio, sui loro prodotti o sulle vetrine delle proprie strutture aziendali e/o commerciali, sui menù e/o pietanze, sugli allestimenti, sui segni distintivi aziendali etc., secondo quanto stabilito nel presente regolamento, in particolare dall'art. 15 comma 2, e dalle successive schede tecniche, nonché su tutti gli strumenti di comunicazione, come segno di riconoscibilità e di trasparenza a garanzia del produttore e del consumatore finale.

## Art.2 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del Marchio collettivo di titolarità della Camera di Commercio di Messina finalizzato alla tutela delle produzioni agricole e agroalimentari di origine del territorio messinese.

La titolarità del Marchio spetta alla Camera di Commercio di Messina, che sorveglia sul corretto uso dello stesso direttamente o avvalendosi delle verifiche di un Organismo di controllo terzo e indipendente.

## Art. 3 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola, ottenuto o realizzato sul territorio di riferimento, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di eventuali tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

*Prodotto tradizionale:* prodotto agroalimentare le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione, conservazione e/o stagionatura risultano consolidate nel tempo, vale a dire radicate nel territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo di tempo non inferiore ai trenta anni.

Devono riconnettersi ai prodotti che saranno oggetto di valutazione, elementi di territorialità e di appartenenza alle tradizioni locali.

Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.

Possono essere predisposte delle schede tecniche di pre-adesione specifiche per i diversi prodotti individuati e per i quali si autorizza la concessione all'uso del Marchio collettivo d'area.

I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento e dalle apposite schede tecniche specifiche adottate.

I prodotti devono essere prevalentemente di provenienza aziendale. Tale prevalenza si considera in termini percentuali pari almeno al 51% del volume di produzione.

I prodotti trasformati e/o manipolati devono essere di provenienza del territorio delimitato dal Marchio collettivo per **almeno l'85%**.

Nel caso di prodotti trasformati, qualora il reperimento delle materie prime non fosse possibile nelle percentuali indicate al precedente comma, devono provenire obbligatoriamente dal territorio siciliano, fermo restando la natura della tipicità del procedimento di trasformazione che deve essere dimostrata con un allegato storico atto a validare la tipicità di quel particolare processo produttivo.

La produzione agricola deve essere ottenuta in provincia di Messina e deve essere immessa sul mercato nel periodo di giusta maturazione, **rispettando la naturale stagionalità** dei vari prodotti.

I prodotti sono:

- i prodotti agricoli ed agroalimentari;
- I piatti tipici delle gastronomia messinese;
- I servizi di turismo enogastronomico e del folklore, inclusi quelli erogati nell'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi della Legge quadro n.

96/2006 tendenti ad esaltare usi, tradizioni e costumi della storia del territorio della provincia di Messina.

- i prodotti dell'artigianato tradizionale e tipico dell'area.

*Scheda tecnica*: documento tendente ad acquisire le informazioni dell'azienda e del relativo processo produttivo necessarie per valutare i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo;

*Organismo di controllo*: Soggetto terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dall'Ente camerale di effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo;

*Rapporto di controllo*: documento mediante il quale l'Organismo di controllo dichiara che un prodotto agroalimentare è stato assoggettato a verifica rispetto ad un determinato disciplinare;

La conformità dei prodotti soggetti al presente regolamento viene individuata sulla base delle classi previste dall'Accordo di Nizza, come da Allegato I

#### Art. 4 Requisiti per l'attribuzione del Marchio collettivo d'area "MESSINA@terrasicula"

1. I prodotti che si fregiano del Marchio collettivo d'area devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio di riferimento, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. Il Marchio collettivo d'area "MESSINA@terrasicula", può essere concesso solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni, siano preparate con ingredienti tipici del territorio e di qualità elevata.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale, devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.



6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati.

7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dal Gruppo di Esperti istituita presso la Camera di Commercio di Messina, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o prevalentemente originari del territorio provinciale.

### Art. 5 Delimitazione geografica

Il territorio di riferimento è rappresentato dai confini territoriali di competenza della Camera di commercio I.A.A. di Messina. Di seguito di riporta l'elenco dei Comuni ricadenti nella provincia di Messina:

1. Acquedolci	55. Monforte San Giorgio
2. Alcara Li Fusi	56. Mongiuffi Melia
3. Alì	57. Montagnareale
4. Alì Terme	58. Montalbano Elicona
5. Antillo	59. Motta Camastra
6. Barcellona Pozzo di Gotto	60. Motta d'Affermo
7. Basicò	61. Naso
8. Brolo	62. Nizza di Sicilia
9. Capizzi	63. Novara di Sicilia
10. Capo d'Orlando	64. Oliveri
11. Capri Leone	65. Pace del Mela
12. Caronia	66. Pagliara
13. Casalvecchio Siculo	67. Patti
14. Castel di Lucio	68. Pettineo
15. Castell'Umberto	69. Piraino
16. Castelmola	70. Raccuja
17. Castoreale	71. Reitano
18. Cesarò	72. Roccafiorita
19. Condrò	73. Roccalumera
20. Falcone	74. Roccavaldina
21. Ficarra	75. Roccella Valdemone
22. Fiumedinisi	76. Rodì Milici
23. Floresta	77. Rometta
24. Fondachelli-Fantina	78. San Filippo del Mela
25. Forza d'Agrò	79. San Fratello

26. Francavilla di Sicilia	80. San Marco d'Alunzio
27. Frazzanò	81. San Pier Niceto
28. Furci Siculo	82. San Piero Patti
29. Furnari	83. San Salvatore di Fitalia
30. Gaggi	84. San Teodoro
31. Galati Mamertino	85. Santa Domenica Vittoria
32. Gallodoro	86. Santa Lucia del Mela
33. Giardini-Naxos	87. Santa Marina Salina
34. Gioiosa Marea	88. Santa Teresa di Riva
35. Graniti	89. Sant'Agata di Militello
36. Gualtieri Sicaminò	90. Sant'Alessio Siculo
37. Itala	91. Sant'Angelo di Brolo
38. Leni	92. Santo Stefano di Camastra
39. Letojanni	93. Saponara
40. Librizzi	94. Savoca
41. Limina	95. Scaletta Zanclea
42. Lipari	96. Sinagra
43. Longi	97. Spadafora
44. Malfa	98. Taormina
45. Malvagna	99. Terme Vigliatore
46. Mandanici	100. Torregrotta
47. Mazzarrà Sant'Andrea	101. Torrenova
48. Merì	102. Tortorici
49. MESSINA	103. Tripi
50. Milazzo	104. Tusa
51. Militello Rosmarino	105. Ucria
52. Mirto	106. Valdina
53. Mistretta	107. Venetico
54. Mojo Alcantara	108. Villafranca

#### Art. 6 I soggetti che possono richiedere l'uso del Marchio

##### 1. Gli utilizzatori possono essere:

- imprese agricole in forma singola e associata;
- le imprese agroalimentari in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI dell'Ue;
- le imprese del commercio in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI dell'Ue, inclusi gli esercizi della

ristorazione e le strutture ricettivo alberghiere, extralberghiere e del turismo rurale;

- le imprese artigiane in forma singola o associata che ricadono nelle definizioni di micro imprese e di PMI dell'Ue.
- I mercati agricoli del contadino
- Le imprese di somministrazione di cibi e bevande (es. bar etc.)
- Le imprese di trasformazione alimentare (es. pasticcerie, panetterie, pasticci, biscottifici).
- Gli esercizi che hanno ad oggetto i prodotti agroalimentari previsti dall'art. 12 comma 4 e 5.

**2. Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:**

- devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica identificata dal Marchio. Nel caso di imprese con più unità locali le produzioni per le quali può essere utilizzato il Marchio sono solo quelle prodotte dalle unità locali ricadenti nell'area;
- devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare specifico relativo al prodotto per il quale si richiede il Marchio;
- devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti di eticità ed onorabilità:
  - a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  - b) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  - c) non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici - ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore;
  - d) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- e) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
- f) Devono impegnarsi, in tema di protezione ambientale e sostenibilità, ad adottare misure ed azioni rivolte all'identificazione delle principali cause di sprechi (di materie prime, semilavorati o perdite/sprechi alimentari) e all'individuazione delle possibili soluzioni in grado di condurre a processi produttivi o di consumo sostenibili e a prelievo minimo di risorse, nonché al riciclo e/o riutilizzo.  
Impegnandosi altresì ad adottare metodologie di produzione, specie nel settore agricolo, a tutela e difesa del territorio.

### **3. I requisiti di onorabilità che devono essere posseduti:**

- nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi;
- nel caso di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative;
- nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.

### **4. Esercizi della ristorazione, bar, ritrovi, lounge bar**

Possono richiedere ed ottenere l'uso del Marchio collettivo d'area, previa osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, i locali pubblici che offrono servizio di ristorazione, subordinatamente alla condizione che prevedano ed espongano con carattere permanente ed in duplice lingua (italiano ed inglese) almeno due menu, realizzati integralmente con prodotti locali di cui almeno il 45% recante il Marchio in oggetto e facenti parte della tradizione gastronomica messinese, oppure realizzati in piena osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Nel caso di locali pubblici che non abbiano come finalità prevalente la ristorazione (es. bar), o che forniscono servizi non strettamente legati alla strutturazione di menù (es. pizzerie, rosticcerie, ecc.) le condizioni di cui sopra si intendono riferite ai servizi oggetto della loro attività prevalente.

I locali indicati possono, altresì, avvalersi di spazi espositivi da adibire ai prodotti contrassegnati dal Marchio.

Il Marchio verrà apposto in base a quanto stabilito dall'art. 1. Nel caso specifico di menù il Marchio contraddistinguerà il menù oltre che la pietanza. Nel caso in cui non sia presente menù, il Marchio avrà lo scopo di identificare il solo prodotto/pietanza. Nel caso di spazi espositivi: l'apposito spazio.

**5. Strutture ricettive**

Possono richiedere ed ottenere l'uso del Marchio collettivo d'area, previa osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, le strutture ricettive, che propongano con carattere permanente, almeno due menu, realizzati integralmente con prodotti locali di cui almeno il 45% recante il Marchio in oggetto e facenti parte della tradizione gastronomica messinese, oppure realizzati in piena osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento. Oppure, nel caso specifico di "camera e colazione", almeno il 50% dei prodotti proposti per la prima colazione rechi il Marchio in oggetto, oppure realizzati in piena osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

I locali indicati possono, altresì, avvalersi di spazi espositivi da adibire ai prodotti contrassegnati dal Marchio.

Il Marchio verrà apposto in base a quanto stabilito dall'art. 1. Nel caso specifico di menù il Marchio contraddistinguerà il menù oltre che la pietanza. Nel caso di spazi espositivi: l'apposito spazio.

**6. Strutture commerciali e mercati agricoli**

Possono richiedere ed ottenere l'uso del Marchio collettivo d'area:

- ✓ le strutture commerciali specializzate nella vendita di prodotti locali;
- ✓ i mercati agricoli;
- ✓ le enoteche;
- ✓ i fruttivendoli;
- ✓ gli altri esercizi commerciali alimentari (ad esempio la GDO);

che dimostrino di dedicare uno spazio dei loro allestimenti commerciali sotto forma di stand; intero scaffale; o uno spazio ad hoc nel caso dei mercati agricoli, ai prodotti contrassegnati dal Marchio, in osservanza dell'art. 1 del presente regolamento.

**7. Pasticcerie, panetterie, biscottifici, pastifici, caseifici, macellerie ed altri esercizi che hanno ad oggetto i prodotti agroalimentari previsti dall'art. 12 comma 4 e 5.**

Possono richiedere ed ottenere l'uso del Marchio collettivo d'area, i locali pubblici menzionati in quanto produttori o trasformatori dei prodotti elencati nel comma 4 -5 art. 12 e che forniscano prodotti nel pieno rispetto dell'art. 3 e 4 del presente regolamento.

Il Marchio verrà apposto in base a quanto stabilito dall'art. 1.

**8. I servizi del turismo enogastronomico e del folklore tendenti ad esaltare usi, tradizioni e costumi della storia del proprio territorio.**

Sarà compito del Gruppo di Esperti in concertazione con i Comuni proponenti e/o i Comitati Organizzativi, predisporre l'elenco degli eventi a cui verrà concesso l'uso del Marchio collettivo d'area.

**9. Integrazione della filiera agro-gastronomica per la valorizzazione delle produzioni locali di qualità**

Il Marchio d'area ha lo scopo di promuovere la produzione di qualità del territorio attraverso strategie di accorciamento della filiera distributiva che incontrino il favore del consumatore, attraverso la rimozione dell'asimmetria informativa e la garanzia di un prodotto di qualità ad un prezzo al consumo equo sia per il produttore sia per il consumatore.

### **Art. 7 Richiesta e concessione del Marchio**

I prodotti per i quali può essere concesso l'uso del Marchio sono quelli tradizionali messinesi così come definiti all'*articolo 3*.

Possono ottenere l'uso del Marchio gli imprenditori che presentino alla Camera di Commercio di Messina apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa medesima.

Nella domanda deve essere dichiarato:

- che l'impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio ovvero che svolge attività d'impresa ai sensi della normativa vigente;
- che l'impresa svolge attività di produzione, manipolazione, trasformazione o lavorazione del prodotto tradizionale secondo quanto previsto dalla relativa scheda tecnica;
- di volersi assoggettare ai controlli e alle prescrizioni del presente regolamento;
- che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo.

L'impresa unitamente alla scheda tecnica di pre-adesione deve allegare:

1. il fascicolo aziendale, se ne è in possesso,

2. la documentazione relativa alla tracciabilità,
3. il manuale dell'HACCP,
4. la scheda di autocertificazione del processo produttivo, della provenienza delle produzioni aziendali, dello smaltimento dei rifiuti e delle modalità di utilizzo degli scarti della produzione.

Al fine dell'ottenimento dell'uso del Marchio l'impresa deve inoltre aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo.

La Camera di Commercio verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati e provvede quindi a dare comunicazione all'interessato degli esiti di tale verifica.

#### Art. 8 Caratteristiche del Marchio

La titolarità del Marchio spetta alla Camera di Commercio di Messina.

1. Il Marchio è composto dal logotipo (grafia) e dal simbolo (.....). Il Marchio riprende sinteticamente gli elementi più caratterizzanti del .....: ....., il colore risulta essere il.....
2. Il Marchio è composto da ..... colori: il ..... per il .....(Pantone.....), e il ..... (Pantone.....) per la grafia. I colori rispettano la classificazione del Pantone (per le tinte piatte) e le indicazioni in percentuale la CMYK della scala europa.
3. Il Marchio è configurato graficamente secondo il disegno riportato nell'allegato III del presente Regolamento
4. Il Marchio è accompagnato da un QR Code identificativo dell'impresa ed in grado di fornire informazioni commerciali e di contatto.

#### Art. 9 Uso del Marchio

1. Il Marchio è stato depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della C.C.I.A.A. di Messina per ottenere la registrazione nazionale dinanzi all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.
2. Il Marchio è applicabile a tutte alle classi di prodotti espressamente indicati nel regolamento ed ha natura commerciale e facoltativa. I soggetti che promuovono manifestazioni o svolgono attività economiche nel contesto territoriale d'interesse non sono obbligati all'adozione del Marchio stesso ed alla sua diffusione.

3. La Camera di Commercio avvalendosi del Gruppo di Esperti appositamente costituito:
  - approva il Regolamento d'uso del Marchio;
  - cura gli adempimenti relativi alla registrazione del Marchio;
  - predispone il Regolamento d'uso del Marchio e le sue modifiche;
  - istituisce e tiene il registro del Marchio;
  - approva le richieste d'uso del Marchio;
  - autorizza gli organismi di controllo;
  - dispone la sospensione e la revoca delle approvazioni d'uso del Marchio;
  - irroga le sanzioni;
  - tutela il Marchio e svolge attività di promozione e divulgazione in collaborazione con le strutture regionali e locali competenti.
5. Il Marchio deve essere associato ai prodotti e/o servizi tramite etichette, fascette, involucri, cartellini penduli, in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del Marchio con il prodotto e/o servizio.
6. Inoltre, può anche essere utilizzato dai Concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario relativo esclusivamente ai prodotti e/o servizi oggetto della concessione, purché venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Nella comunicazione d'impresa, il Marchio Collettivo d'Area non ha la funzione di sostituire gli altri Marchi o Certificazioni già conseguite dal prodotto, bensì di esaltarli, pertanto sarà cura di chi produce, trasforma, utilizza o espone il prodotto con più attributi qualitativi provvedere ad evidenziarli tutti, a garanzia del produttore e del consumatore finale.
8. Chiunque voglia utilizzare il Marchio deve farne istanza alla CCIAA e sottoscrivere la Richiesta d'uso del Marchio (d'ora in poi anche il Licenziatario) allegata al presente Regolamento.
  - L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è curata dagli uffici camerali incaricati che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, autorizzano l'utilizzo, ovvero esprimono motivato diniego.
  - La CCIAA approva la richiesta d'uso del Marchio con provvedimento dirigenziale subordinatamente alla condizione che le verifiche eseguite dall'Organismo di controllo abbiano dato esito positivo. Il provvedimento dirigenziale deve contenere i dati anagrafici dell'impresa utilizzatrice, il codice identificativo della stessa, l'identificazione del prodotto, la data di rilascio, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso.



- L'utilizzatore ha facoltà di riprodurre il Marchio nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.
- L'approvazione della richiesta d'uso del Marchio Collettivo d'Area obbliga il Licenziatario a osservare integralmente le disposizioni del presente Regolamento.
- L'approvazione all'uso del Marchio s'intende revocata di diritto nei seguenti casi:
  - violazione di un precetto qualsiasi del presente Regolamento;
  - mancata corresponsione nei tempi e con le modalità prescritte dei diritti di utilizzo;
  - violazione dei tempi e modalità di utilizzo del Marchio;
  - ogni altro caso espressamente previsto dall'approvazione d'uso del Marchio.

La risoluzione di diritto sarà fatta valere dalla CCIAA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Licenziatario che ha ricevuto la comunicazione di risoluzione dovrà immediatamente cessare l'utilizzo del Marchio.

Il Licenziatario che avrà avuta risolta di diritto la Convenzione non potrà pretendere dal Concedente nessun risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'impresa alla quale è stato concesso l'uso del Marchio viene iscritta in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dalla Camera di Commercio di Messina.

Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni disposti dalla Camera di Commercio con provvedimento dirigenziale.

La Camera di Commercio di Messina, può avvalersi del Marchio in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione. Il diritto all'uso del Marchio non è trasmissibile.

#### **Art. 10 Diritti e doveri dell'utilizzatore**

Si può richiedere l'uso del Marchio collettivo d'area attraverso richiesta formale alla Camera di Commercio I.A.A. di Messina formulata utilizzando la modulistica prevista.

I soggetti richiedenti devono:

1. rispettare le norme vigenti nell'area ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
2. tenere comportamenti conformi alle corrette politiche territoriali;
3. osservare le prescrizioni dei diversi regolamenti/programmi attuativi specifici dei settori/prodotti/servizi. In tali regolamenti devono essere evidenziati i requisiti di qualità e le modalità d'uso sia del Marchio, sia del logo. La qualità si riferisce alle caratteristiche dei prodotti/servizi e al miglioramento dell'ambiente;
4. impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'ente titolare del Marchio;
5. impegnarsi ad utilizzare prevalentemente manodopera locale;
6. osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
7. assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
8. adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
9. mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio d'uso del Marchio;
10. utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stato rilasciato l'uso del Marchio;
11. utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
12. utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
13. utilizzare il Marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
14. non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
15. non utilizzare il Marchio se l'uso è stato revocato, sospeso o in caso di rinuncia;
16. non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.

17. comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del Marchio;
18. aderire al sistema informativo di tracciabilità interna;
19. fornire periodicamente informazioni prodotte attraverso l'autocontrollo interno secondo le prescrizioni impartite dall'ente titolare;
20. utilizzare il Marchio e i suoi segni distintivi sia sui prodotti, sia sul materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dalle regole d'uso del logo Marchio contenute nei diversi regolamenti attuativi.

I regolamenti attuativi possono essere soggetti a modifica.

L'utilizzatore è tenuto a lasciare indenne il concedente del Marchio Collettivo d'Area da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con l'uso dello stesso.

L'utilizzatore è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio su richiesta del concedente, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, venga definitivamente o temporaneamente disposta la revoca della facoltà di utilizzo.

#### **Art. 11 Responsabilità nell'uso**

1. Le responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del Marchio sono esclusivamente a carico del soggetto che lo utilizza che resta tenuto a lasciare indenne il Concedente da qualsiasi richiesta di danni e/o da altra pretesa venga avanzata da terzi nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi prestati con il Marchio.
2. Il Licenziatario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso del Marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Concedente perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio stesso.
3. Il Licenziatario è obbligato a risarcire al Concedente ogni danno o pregiudizio che derivi al Concedente dall'approvazione dell'uso del Marchio. Le clausole limitative di responsabilità o di esclusione sono nulle.

#### **Art. 12 Le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo ed il sistema di controllo**

1. Viene istituito presso gli Uffici camerali un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari del territorio che possono utilizzare il Marchio collettivo d'area "MESSINA@terrasicula".

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine territoriale del prodotto.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di concessione, i prodotti rispondenti ai requisiti che possono utilizzare il Marchio collettivo d'area, congiuntamente alle imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzarlo.

Andrà annotata anche la deliberazione della Giunta Camerale, che ha disposto l'iscrizione e/o le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione nel registro del Marchio d'area "MESSINA@terrasicula", può riguardare:

- Prodotti alimentari spontanei;
- Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento;
- Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale realizzati nel territorio di riferimento nel rispetto delle prescrizioni impartite da eventuali disciplinari o munite di certificazioni.
- l'attività di ristorazione e di ricettività, nell'ambito della somministrazione di pasti e bevande

5. L'iscrizione può essere concessa, tra l'altro, per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:

- Carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- Formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- Trasformazione degli agrumi;
- salse e condimenti;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali da cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- confetture di miele e marmellate;
- produzione di olio e di vino.

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la concessione all'utilizzo del Marchio d'area "*MESSINA@terrasicula*", anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7. Possono ottenere l'iscrizione nel registro le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del territorio, anche se non vi hanno la sede legale.

8. Per ogni prodotto è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente dispositivo e dagli specifici Regolamenti di accesso all'uso, da parte del Concedente, anche in tempi successivi al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, compete alla Camera di commercio I.A.A. di Messina che provvede a fornire eventuali informazioni relative a modifiche o aggiornamenti regolamentari o legislativi.

#### **Art. 13 Controlli e sanzioni vigilanza sull'uso**

- a) La Camera di Commercio di Messina può richiedere in qualsiasi momento al Licenziatario notizie e chiarimenti sull'utilizzo del Marchio.
- b) Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento, da parte del Licenziatario, anche in tempi successivi al rilascio dell'approvazione, compete al Concedente del Marchio che ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi oggetto della concessione d'uso del Marchio.
- c) I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e qualora rilevino usi del Marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.
- d) Il Concedente in caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché negli eventuali regolamenti attuativi, potrà in qualsiasi momento, a seconda della gravità, sospendere o revocare l'approvazione d'uso.

- e) Le sanzioni potranno essere la sospensione per mesi sei e nei casi più gravi la revoca.

#### **Art. 14 Revoca**

La revoca dell'uso del Marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- mancato adempimento delle condizioni richieste per l'uso del Marchio riscontrato all'esito della verifica eseguita dall'Organismo di controllo al termine del periodo di sospensione;
- fallimento o cessazione dell'attività d'impresa;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 6, lettera i).

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

#### **Art. 15 Contraffazioni ed alterazioni del Marchio**

1. Il Concedente sarà libero di intraprendere ogni azione intesa alla tutela del Marchio da contraffazioni ed alterazioni.
2. Il Marchio non può essere utilizzato - in via esclusiva - in funzione di segno distintivo di prodotti e/o servizi realizzati dai Concessionari. Esso, tuttavia, - in conformità alle condizioni alla quali è stata concessa l'approvazione d'uso - può comparire, in aggiunta ai segni distintivi aziendali dei Concessionari, fermo restando che in ogni caso, il Marchio deve essere utilizzato in modo tale da non essere confuso, assimilato, sovrapposto ai segni distintivi aziendali dei singoli Concessionari.
3. Ciascun Licenziatario s'impegna a segnalare senza ritardo alla Camera di Commercio ogni episodio di contraffazione del Marchio di cui venga a conoscenza nonché di ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui venisse a conoscenza lesivi dell'immagine del Marchio o contrari alle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 16 Procedure per l'attribuzione**

1. Le richieste inerenti i prodotti da iscrivere nel registro possono essere avanzate dalle imprese interessate ad apporre il Marchio collettivo d'area "MESSINA@terrasicula".

2. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Qualora si accertino i necessari requisiti e presupposti, prendendo visione, se il prodotto è munito della scheda identificativa e delle certificazioni, viene disposta l'iscrizione del prodotto nell'apposito registro.

4. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate attraverso specifiche ricerche.

5. Per le domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

#### **Art. 17 Quota contributiva**

Ogni richiedente è tenuto al versamento alla CCIAA di un contributo per l'uso del Marchio, definito, di regola ogni biennio, dalla CCIAA, tenuto conto dei costi sopportati da quest'ultima per l'attività di gestione del Marchio e/o per le iniziative promozionali e pubblicitarie tese alla valorizzazione del Marchio. Per il biennio 2015-2016 la quota stabilita è di euro 150,00 per ciascun anno.

#### **Art. 18 Costituzione del Gruppo di Esperti**

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro si pronuncia un Gruppo di Esperti nominato dalla Giunta Camerale allo scopo di valutare i prodotti del settore agroalimentare in grado di rappresentare validamente il territorio provinciale al di fuori dei suoi confini territoriali contraddistinguendoli con un il Marchio collettivo d'area "*MESSINA@terrasicula*".

Il Gruppo di Esperti, come da Delibera Commissariale n. 40 del 28 novembre 2014 che resterà in carica fino a nuova diversa deliberazione dell'Organo esecutivo camerale, sarà composto dagli esperti del settore appresso indicati:

- Prof. Maurizio Lanfranchi* - Professore Associato Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative
- Dr.ssa Silvana Schacter* - Dirigente VII<sup>a</sup> direzione sviluppo economico della Provincia Regionale di Messina,
- Dr.ssa Daniela Catanoso* - Coordinatrice locale del progetto Sustainable Food in Urban Communities, Comune di Messina,
- Dott.ssa Vittoria Piccolo* - Confagricoltura Messina,
- Dott.ssa Caterina Mendolia* - Direttore Confcommercio Messina,
- Sig. Fabrizio Scaramuzza* - Presidente associazione di promozione territoriale "NonsoloCibus"
- Dott. Rosario Gugliotta* - Presidente Comitato esecutivo regionale Slow Food
- Dott. Gabriele Schillaci* - Presidente Associazione Dottori in Scienze Agrarie e Forestali
- Sig. Antonino Cammaroto* - Consorzio provinciale allevatori
- Sig. Attilio Interdonato* - Consorzio di tutela limone Interdonato IGP,
- Sig. Biagio Cacciola* - Direttore Strada e Rotte del Vino della provincia di Messina,
- Sig. Signorino Marzullo* - Associazione per la Tutela e la valorizzazione del nocciolo.

1. Il predetto Gruppo di Esperti di esperti è composto ponendo a base specifiche competenze nel settore di riferimento.
2. Il Gruppo di Esperti opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
3. A supporto del lavoro del Gruppo di Esperti ed in considerazione della vastità delle tipologie dei prodotti da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti dei rispettivi settori, senza diritto di voto, a svolgere attività consultiva e di supporto, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza in relazione allo specifico settore.
4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
5. Ai fini della valutazione di conformità ai requisiti previsti dal presente Regolamento e relativi allegati, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.



6. Il Gruppo di Esperti, servendosi degli uffici camerale, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda tecnica, identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari.
7. Il Gruppo di Esperti ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna.
8. Il Gruppo di Esperti conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro, ovvero con il motivato diniego all'iscrizione.
9. Ove le risultanze del Gruppo di Esperti siano positive, la Giunta camerale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro autorizzando l'utilizzo del Marchio collettivo d'area "MESSINA@terrasicula". Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
10. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile dell'ufficio camerale incaricato e dovrà contenere:
  - a) Il numero progressivo di iscrizione;
  - b) La data di iscrizione;
  - c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
  - d) La denominazione tipica del prodotto.

#### **Art. 19 Azioni di informazione, promozione e supporto**

Il Concedente pubblicherà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la richiesta d'uso del Marchio e per la sua approvazione, fornendo informazioni circa le procedure, le possibilità di miglioramento dell'immagine territoriale per il tramite del Marchio d'area e l'estensione dell'autorizzazione medesima in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

L'Ente titolare può predisporre attività di promozione finalizzate alla valorizzazione:

- del contesto ambientale e dello stato delle sue risorse;
- delle competenze e professionalità degli operatori;

- del repertorio storico - culturale e di relazioni che viene reso visibile attraverso le diverse attività/prodotti/servizi del Marchio.

È facoltà dell'Ente titolare del Marchio fornire, agli utilizzatori, servizi sia per la commercializzazione in circuiti brevi locali, sia per l'accesso a canali distributivi all'esterno dell'area.

Tali servizi possono essere riassunti nei seguenti:

- predisposizione di una piattaforma informatica per il commercio elettronico e la gestione di un magazzino collettivo virtuale;
- assistenza per l'acquisizione di spazi di vendita nei mercati locali e l'attività fieristica sia all'interno, sia all'esterno dell'area;
- assistenza per la gestione di spazi di vendita collettiva all'interno della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

#### **Art. 20 Il sistema informativo per la tracciabilità**

Il Marchio garantisce la provenienza del prodotto dall'area delimitata così come indicato all'art. 5. La garanzia di tale provenienza viene fornita attraverso un sistema di tracciabilità che consente di risalire con certezza dal prodotto e/o servizio al produttore iniziale.

Deve essere garantito che la produzione è avvenuta esclusivamente nell'ambito della propria azienda agricola o dei soci conferenti nella propria cooperativa, nel rispetto del presente regolamento.

L'Ente titolare del Marchio collettivo d'area "MESSINA@terrasicula" deve implementare il sistema informativo di tracciabilità e i soggetti, che ottengono la concessione d'uso, devono alimentare tale sistema con i dati relativi ai loro prodotti.

Il sistema di tracciabilità, inoltre, deve acquisire anche le informazioni relative agli esiti dei controlli al fine di:

- gestire l'assistenza tecnica alle imprese per il continuo miglioramento dell'adeguamento alle normative cogenti e per l'utilizzo del sistema informativo;
- predisporre eventuali programmi per il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza alimentare dell'area e della qualità delle produzioni;
- fornire statistiche per la pianificazione e la programmazione socio-economica dell'area.

**Art. 21 Responsabilità titolari del consumatore**

[REDACTED]

#### **Art. 22 Procedure semplificate di concessione del Marchio**

Per i prodotti che hanno ottenuto un riconoscimento comunitario come DOP, IGP, STG e quelli che, per effetto di un regolamento comunale, hanno ottenuto il Marchio De.Co è prevista una procedura semplificata. I produttori dovranno allegare soltanto la scheda tecnica identificativa del prodotto e l'autocertificazione con i dati aziendali e del prodotto.

Analoghe considerazioni si estendono alle altre certificazioni ottenute dal prodotto e che abbiano valenza a carattere internazionale o nazionale (es. presidi slow food, produzione biologica certificata da organismo di controllo)

#### **Art. 23 Risorse finanziarie**

Ogni anno la Camera di Commercio di Messina, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, propone uno stanziamento in apposito capitolo da destinare alle attività di marketing e di promozione delle aziende e dei prodotti che hanno in concessione il Marchio Collettivo d'Area previsto dal presente Regolamento.

#### **Art. 24 Disposizioni transitorie e finali registrazione del Marchio**

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Marchio Collettivo. Esso avrà efficacia dalla data di deposito del Marchio.
2. Il presente Regolamento è modificabile con decisione unanime dei Promotori.
3. La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun Licenziatario e diviene efficace e vincolante decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.
4. Nel predetto termine ciascun Licenziatario ha facoltà di rinunciare all'uso del Marchio, previa comunicazione alla Camera di Commercio.

#### **Art. 25 Controversie**

Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole saranno sottoposte a

mediazione secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di mediazione di Messina.

**ALLEGATO I - Elenco dei prodotti o servizi che il Marchio contraddistingue raggruppati nelle classi previste dall'Accordo di Nizza****PRODOTTI**

<i>Classe 14</i>	Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici
<i>Classe 15</i>	Strumenti musicali
<i>Classe 18</i>	Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria
<i>Classe 20</i>	Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche
<i>Classe 22</i>	Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze
<i>Classe 24</i>	Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli
<i>Classe 25</i>	Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria
<i>Classe 26</i>	Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali
<i>Classe 29</i>	Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili
<i>Classe 30</i>	Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio
<i>Classe 31</i>	Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto
<i>Classe 32</i>	Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande
<i>Classe 33</i>	Bevande alcoliche (escluse le birre)

**SERVIZI**

<i>Classe 41</i>	Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali
<i>Classe 43</i>	Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei

**ALLEGATO II** Schede tecniche di pre-adesione identificative del prodotto e del processo di produzione.

**ALLEGATO III** - Configurazione grafica del Marchio